



Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 23
IN DATA 29-07-2015

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: IUC TASI 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
Romanini Maria Teresa	Sindaco	Presente
Bigoni Davide	Vice Sindaco	Presente
Chendi Renata	Consigliere	Presente
Chiodi Diana	Presidente C.C.	Presente
Cusinatti Roberto	Consigliere	Presente
Trombini Veronica	Assessore	Presente
Bigoni Irene	Assessore	Assente
Mazzotti Antonella	Assessore	Presente
Fogli Luca	Consigliere	Presente
Bonazza Gianluca	Consigliere	Presente
Menegatti Federico	Consigliere	Assente

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Chiodi Diana, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Chendi Renata

Cusinatti Roberto

Bonazza Gianluca

.....
Trasmessa copia per:

Servizio RAGIONERIA
 Servizio TRIBUTI
 Servizio PERSONALE
 Servizio URBANISTICA
 Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
 Servizio LL.PP.

Servizi DEMOGRAFICI
 Servizio POLIZIA MUNICIPALE
 Servizio ATT. EC. E PROD.
 Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
 Servizio SEGRETERIA

Punti dal n. 3 al n. 11

Per la discussione del presente punto si rinvia al punto n° 2 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il D.L. 06/03/2014 n. 16, conv. in L. N. 68/2014, che ha apportato diversi emendamenti all'art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

VISTE le note ANCI ER prot. n. 147 del 19/09/2013 e n. 86 del 18/03/2014;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 640, il quale dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

- 669, in virtù del quale il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

- 671, che individua i soggetti passivi in chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

- 675, che fa coincidere la base imponibile TASI con quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.214/2011;

- 676, che fissa l'aliquota di base della TASI all'1 per mille e consente al Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di poter ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- **677, modificato dal comma 679 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)**, il quale ha confermato anche per il 2015 che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- 678, in conformità del quale l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- 679, ai sensi del quale il Comune con regolamento di cui all'art.52 del D.Lgs.446/97 può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- 681, il quale prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- 682, il quale dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e più precisamente , per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- 683, che attribuisce al Consiglio Comunale il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precitato comma 682 e la potestà di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- 688 e 689 relativi al versamento della TASI ;
- 690, il quale dispone che la TASI è applicata e riscossa dal Comune;
- 731, punto 3) come sostituito dall'art.1 del D.L.16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, che individua determinate fattispecie di esenzione dalla TASI e precisamente:
 - a) immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) le medesime esenzioni previste dall'art.7 c.1 lett.b),c),d),e),f),i) del D.L.504/94; ai fini dell'applicazione della lett.i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.91-bis del D.L.n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e succ.mod.ed integr.;

RICHIAMATO l'art. 9 – bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014 che da un lato, al comma 1, ha integrato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, disponendo che “... A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. ...”, mentre dall'altro, al successivo comma 2, ha statuito che “... Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi della L. zi...”;

TENUTO CONTO che:

- l'art.14 c.6 D.Lgs.23/2011 conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli EE.LL. di cui al D.Lgs.446/97;
- l'art.52 del D.Lgs.446/97 dispone che i comuni disciplinano le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti mentre per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;
- l'art.53 c.16 L.388/2000 come modificato dall'art.27 c.8 L.448/2001 nonché l'art.1 c.169 L.296/2006 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli EE.LL. è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con D.M.del 13/05/2015 il termine per deliberare il Bilancio di previsione è stato differito al 30 luglio 2015;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento TASI ;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, conv. dalla L. n. 214/2011, ai sensi del quale a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di

cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative ed alla L.212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi rivolti a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi nei servizi a domanda individuale;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 49,10 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO	NOTE
Energia elettrica –pubblica illuminazione	€ 228.000,00	al netto quota destinata a finanziare 208 CDS
Manutenzione patrimonio comunale- strade- verde pubblico	€ 3.949,39	al netto quota destinata a finanziare 208 CDS
Servizi cimiteriali	€ 36.500,00	
Assetto territorio-edilizia abitativa	//	
Istruzione diritto allo studio-servizi ausiliari all'istruzione	€ 87.550,00	al netto delle contribuzioni dagli utenti
Sistema di protezione civile	€ 1.500,00	al netto FPV
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – interventi per la disabilità	€ 39.520,00	
Diritti sociali ,politiche sociali e famiglia – interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 36.200,00	al netto della quota rimborsata da altri soggetti
Diritti sociali ,politiche sociali e famiglia – interventi per le famiglie	€ 25.000,00	
TOTALE	€ 458.219,39	

DATO ATTO che il gettito necessario alla copertura parziale dei predetti servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, fattispecie non soggetta ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI, e dell'Addizionale Comunale IRPEF;

DATO ATTO altresì:

- che la parziale copertura dei servizi indivisibili come sopra indicato può essere ottenuta, utilizzando parte della maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali, previa introduzione di detrazioni d'imposta tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI simili a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobile;

- che pur applicando un'aliquota superiore al 2,5 per mille alle abitazioni principali, è possibile continuare ad agevolare i nuclei familiari che hanno residenza e dimora in abitazioni che presentano una bassa rendita catastale e che in sede di applicazione di ICI e IMU, grazie alle detrazioni di legge erano escluse dall'applicazione dell'imposta, conseguendo la finalità di agevolare coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto";

RITENUTO OPPORTUNO:

- applicare l'aliquota del 3 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze, e a quelle assimilate per legge e per regolamento e relative pertinenze, non soggette ad IMU;
- introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

APPURATO, che in base alle stime operate, il gettito atteso, pari ad €. 225.000,00, può essere ottenuto adottando le seguenti misure:

1) aliquota TASI del 3 per mille:

- per le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi nell'esercizio 2015 l'IMU nella misura del 5 per mille.
- per le fattispecie assimilate all'abitazione principale per legge e per regolamento comunale, e relative pertinenze, escluse dal pagamento dell'IMU;

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2) **aliquota TASI del 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni nella Legge 26/02/1994 n. 133;

3) **aliquota zero per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti in quelle sopra descritte, ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, -A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'IMU nella misura del 5 per mille;

4) **detrazioni d'imposta TASI da applicare esclusivamente alle fattispecie di cui al precedente punto 1)** sopra indicato:

Importo rendita catastale unità abitativa (abitaz.princ.+ pert.)	Detrazione
Fino a €. 250,00	Pari all'imposta
Da €. 250,01 a €. 270,00	€. 110,00

Da € 270,01 a € 300,00	€ 100,00
Da € 300,01 a € 330,00	€ 80,00
Da € 330,01 a € 350,00	€ 70,00
Da € 350,01 a € 500,00	€ 60,00
Da € 500,01 a € 590,00	€ 40,00
Da € 590,01	€ 20,00

(in caso di più proprietari occupanti, la detrazione viene divisa in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione).

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e succ.mod. e integraz.;

Con voti:

PRESENTI VOTANTI: 9;

FAVOREVOLI: 8;

CONTRARI: 1 (Bonazza Gianluca);

ASTENUTI: 0

espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di adottare per l'anno 2015, ai sensi del combinato disposto art.1 commi 640, 676 e 677 della L.147/2013, così come emendati dal D.L.16/2014, conv. in L. n. 68/2014, modif. dal comma 679 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) le aliquote TASI di seguito determinate:

ALiquota TASI del 3 per mille:

- per le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi nell'esercizio 2015 l'IMU nella misura del 5 per mille.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- per le fattispecie assimilate all'abitazione principale per legge e per regolamento comunale, e relative pertinenze, escluse dal pagamento dell'IMU, e precisamente:

- a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ALIQUOTA TASI DEL 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'articolo 9 comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni nella Legge n. 133 del 26/02/1994;

ALIQUOTA TASI 0 (zero) per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti in quelle sopra descritte, ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, -A/8 e A/9, e relative pertinenze per le quali continua ad applicarsi l'IMU nella misura del 5 per mille;

3) di adottare le seguenti detrazioni d'imposta, ai sensi del comma 731 della L.147/2013: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ed assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze, come descritto al punto 2) sopra indicato, si detrae l'importo determinato secondo la tabella sotto riportata. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, ad eccezione delle abitazioni principale detenute da soggetti diversi dal possessore, per le quali la detrazione è rapportata in ragione della quota di pagamento della TASI; la detrazione è variabile in funzione della rendita catastale e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa (abitaz. + pert.)	Detrazione
Fino a €. 250,00	Pari all'imposta
Da €. 250,01 a €. 270,00	€. 110,00
Da €. 270,01 a €. 300,00	€. 100,00
Da €. 300,01 a €. 330,00	€. 80,00
Da €. 330,01 a €. 350,00	€. 70,00
Da €. 350,01 a €. 500,00	€. 60,00
Da €. 500,01 a €. 590,00	€. 40,00
Da €. 590,01	€. 20,00

- 4) di individuare i seguenti servizi indivisibili con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta come desunti dallo schema di Bilancio 2015:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO	NOTE
Energia elettrica –pubblica illuminazione	€ 228.000,00	al netto quota destinata a finanziare 208 CDS
Manutenzione patrimonio comunale- strade- verde pubblico	€ 3.949,39	al netto quota destinata a finanziare 208 CDS
Servizi cimiteriali	€ 36.500,00	
Assetto territorio-edilizia abitativa	//	
Istruzione diritto allo studio-servizi ausiliari all'istruzione	€ 87.550,00	al netto delle contribuzioni dagli utenti
Sistema di protezione civile	€ 1.500,00	al netto FPV
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – interventi per la disabilità	€ 39.520,00	
Diritti sociali ,politiche sociali e famiglia – interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 36.200,00	al netto della quota rimborsata da altri soggetti
Diritti sociali ,politiche sociali e famiglia – interventi per le famiglie	€ 25.000,00	
TOTALE	€. 458.219,39	

5) di dare atto che l'aumento di gettito derivante dall'aumento dell'aliquota dal 2,5 per mille del 2014 al 3 per mille viene utilizzato in parte per finanziare l'aumento delle detrazioni;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 9 del 09/04/2014;

7) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Dl. n. 201 del 2011, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e successive modificazioni;

9) di dare atto altresì che il responsabile IUC_IMU è il responsabile del Servizio Economico Finanziario come da deliberazione di G.C.n. 51 del 10/04/2014;

10) di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare il Bilancio per l'esercizio 2015, con la seguente votazione:

PRESENTI VOTANTI: 9;

FAVOREVOLI: 8;

CONTRARI: 1 (Bonazza Gianluca);

ASTENUTI: 0

espressi nelle forme di legge.

COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni TASI ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b) 7 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012,

IL REVISORE DEI CONTI


- Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014;
- Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale su aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015.

Lagosanto, 23 luglio 2015

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Gloria Mazziga


Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Guietti Roberta

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Chiodi Diana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

La su estesa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: 04/08/2015

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela

La presente deliberazione:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 – 4° comma – D. Lgs. 267/2000);

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Dott.ssa Chiodi Daniela